



Decreto Dirigenziale n. 65 del 06/04/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO AL PROGETTO DI "COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO AGRICOLO IN LOC. CHIUSE, FG. 7 P.LLA 74, DEL COMUNE DI CASELLE IN PITTARI (SA)" PROPOSTO DAL AZIENDA AGRICOLA SALAMONE ANGELO - CUP 6986.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva

D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 130112 del 24/02/2014 e contrassegnata con CUP 6986, l'Azienda agricola Salamone Angelo, con sede in C.da Marmore del Comune di Caselle in Pittari (SA), ha presentato istanza di avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto di *"Costruzione di un deposito agricolo in loc. Chiuse, Fg. 7 p.lla 74, del Comune di Caselle in Pittari (SA)"*;
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dal dr. Giuseppe D'Alterio, dal dr. Francesco Sabatino e dal dr. Vincenzo Carfora, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 338028 del 16/05/2014, l'Azienda agricola Salamone Angelo ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 483788 del 10/07/2014;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 06/05/2015, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"decide di rinviare l'espressione del parere per acquisire il sentito del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e dispone che esso venga richiesto al proponente e, per conoscenza, allo stesso Parco"*;
- b. che l'esito della Commissione del 06/05/2015, così come sopra riportato, è stato comunicato all'Azienda agricola Salamone Angelo e al Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano con nota prot. reg. n. 610754 del 14/09/2015;
- c. che l'Azienda agricola Salamone Angelo ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 125105 del 23/02/2016, il parere del citato Parco prot. n. 467 del 14/01/2016;

RILEVATO, altresì:

- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 21/02/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata e si prescrive il rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:*
 1. *sarà compito di responsabilità, opportuno ed indispensabile, dell'U.T.C., ai fini della salvaguardia ambientale e dell'uso appropriato del suolo e di tutto il territorio protetto, con lo scopo di evitare delle incongruenze, tra la realizzazione dell'intervento e l'uso del deposito agricolo, con tutte le norme di gestione del territorio disposte dai vari enti (Regione, provincia ecc..) competenti in materia, indirizzate alla salvaguardia del valore ecologico, ambientale paesistico ed identitario del territorio rurale, verificare:*
 - *se la reale potenzialità edificatoria del lotto, o parte di esso, sia esaurita per la costruzione di deposito agricolo con la conseguente inedificabilità dello stesso;*
 - *accertare, la natura e la consistenza delle coltivazioni in atto con riferimento alla L.R. 14/82 in ordine agli indici applicabili ed al conseguente dimensionamento degli immobili;*
 - *accertare il rispetto delle norme sullo smaltimento dei reflui, sia per quanto attiene alle*

- dotazioni tecnologiche che per sussistenza dei requisiti contrattuali previsti per legge;*
- *verificare l'effettiva destinazione d'uso definitiva assunta dal deposito agricolo, sia a conclusione dei lavori che in epoche successive;*
 - 2. *l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, nel caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;*
 - 3. *i movimenti di terra siano limitati allo stretto necessario e conformi a quelli di progetto, il materiale di risulta, eventualmente non recuperabile in loco dovrà essere trasportato (o ritirato) presso aziende autorizzate per il recupero e/o trattamento. Per ciò che attiene ai rifiuti in senso lato, a seconda della tipologia, dimensioni e quantità, questi dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate o seguendo l'iter della gestione comunale. Tutto il materiale, sia di recupero che da smaltire, dovrà essere riposto in luoghi sicuri, temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, per un periodo non eccedente le 48 ore e nel pieno rispetto dell'ambiente circostante naturale e della normativa vigente in materia. In ogni caso è consigliabile recuperare in loco il terreno che si prevede di rimuovere per l'adagiamento sul suolo del fabbricato per non disperdere risorse naturali caratteristiche della zona;*
 - 4. *si appronti un adeguato piano di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per il cantiere e per gli operatori, utile anche per mitigare le attività di cantiere rumorose (prodotte dai mezzi e macchinari vari) e potenzialmente inquinanti e nocive per le componenti biotiche, abiotiche. Il direttore dei lavori, che dovrà far rispettare le adeguate misure di mitigazione, sarà responsabile non solo delle tradizionali azioni ed operazioni che si svolgono in cantiere ma anche di quelle azioni e/o opere che possono arrecare disturbo, inquinare o interferire negativamente sulle componenti aria, acqua e suolo ed in generale sull'uso inappropriato delle componenti naturali. In ogni caso si ritiene che sia opportuno che le operazioni di cantiere si svolgano nei periodi in cui si genera il minimo disturbo ambientale a tutte le specie di flora e fauna che caratterizzano, grazie alla loro esistenza ed attività rigeneratrice, il sito interessato dall'intervento;*
 - 5. *le aree pavimentate, i percorsi interni e di accesso siano limitati allo stretto necessario, in modo particolare quelli eventualmente carrabili;*
 - 6. *il lavaggio delle autobetoniere avvenga al di fuori del perimetro del SIC IT 8050024, comunque in luogo idoneo allo smaltimento delle acque di lavaggio”;*
- b. che l'esito della Commissione del 21/02/2017, così come sopra riportato, è stato comunicato all'Azienda agricola Salamone Angelo con nota prot. reg. n. 217741 del 24/03/2017;
- c. che l'Azienda agricola Salamone Angelo ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;

- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 21/02/2017, il progetto di "*Costruzione di un deposito agricolo in loc. Chiuse, Fg. 7 p.lla 74, del Comune di Caselle in Pittari (SA)*" proposto dall'Azienda agricola Salamone Angelo - con sede in C.da Marmore del Comune di Caselle in Pittari (SA) - con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 sarà compito di responsabilità, opportuno ed indispensabile, dell'U.T.C., ai fini della salvaguardia ambientale e dell'uso appropriato del suolo e di tutto il territorio protetto, con lo scopo di evitare delle incongruenze, tra la realizzazione dell'intervento e l'uso del deposito agricolo, con tutte le norme di gestione del territorio disposte dai vari enti (Regione, provincia ecc..) competenti in materia, indirizzate alla salvaguardia del valore ecologico, ambientale paesistico ed identitario del territorio rurale, verificare:
 - se la reale potenzialità edificatoria del lotto, o parte di esso, sia esaurita per la costruzione di deposito agricolo con la conseguente inedificabilità dello stesso;
 - accertare, la natura e la consistenza delle coltivazioni in atto con riferimento alla L.R. 14/82 in ordine agli indici applicabili ed al conseguente dimensionamento degli immobili;
 - accertare il rispetto delle norme sullo smaltimento dei reflui, sia per quanto attiene alle dotazioni tecnologiche che per sussistenza dei requisiti contrattuali previsti per legge;
 - verificare l'effettiva destinazione d'uso definitiva assunta dal deposito agricolo, sia a conclusione dei lavori che in epoche successive;
 - 1.2 l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, nel caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
 - 1.3 i movimenti di terra siano limitati allo stretto necessario e conformi a quelli di progetto, il materiale di risulta, eventualmente non recuperabile in loco dovrà essere trasportato (o ritirato) presso aziende autorizzate per il recupero e/o trattamento. Per ciò che attiene ai rifiuti in senso lato, a seconda della tipologia, dimensioni e quantità, questi dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate o seguendo l'iter della gestione comunale. Tutto il materiale, sia di recupero che da smaltire, dovrà essere riposto in luoghi sicuri, temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, per un periodo non eccedente le 48 ore e nel pieno rispetto dell'ambiente circostante naturale e della normativa vigente in materia. In ogni caso è consigliabile recuperare in loco il terreno che si prevede di rimuovere per l'adagiamento sul suolo del fabbricato per non disperdere risorse naturali caratteristiche della zona;
 - 1.4 si appronti un adeguato piano di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per il cantiere e per gli operatori, utile anche per mitigare le attività di cantiere rumorose (prodotte dai mezzi e

- macchinari vari) e potenzialmente inquinanti e nocive per le componenti biotiche, abiotiche. Il direttore dei lavori, che dovrà far rispettare le adeguate misure di mitigazione, sarà responsabile non solo delle tradizionali azioni ed operazioni che si svolgono in cantiere ma anche di quelle azioni e/o opere che possono arrecare disturbo, inquinare o interferire negativamente sulle componenti aria, acqua e suolo ed in generale sull'uso inappropriato delle componenti naturali. In ogni caso si ritiene che sia opportuno che le operazioni di cantiere si svolgano nei periodi in cui si genera il minimo disturbo ambientale a tutte le specie di flora e fauna che caratterizzano, grazie alla loro esistenza ed attività rigeneratrice, il sito interessato dall'intervento;
- 1.5 le aree pavimentate, i percorsi interni e di accesso siano limitati allo stretto necessario, in modo particolare quelli eventualmente carrabili;
- 1.6 il lavaggio delle autobetoniere avvenga al di fuori del perimetro del SIC IT 8050024, comunque in luogo idoneo allo smaltimento delle acque di lavaggio.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
- 5.1 al proponente Azienda agricola Salamone Angelo;
 - 5.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio